

TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G. n. 7141/2011

Il Giudice,

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.04.2013, osserva quanto segue.

L'istanza di interruzione del processo che l'opponente ha formulato sul presupposto della propria cancellazione dal registro delle imprese non è meritevole di accoglimento.

Risulta *ex actis* che la cancellazione della ██████████ s.r.l. dal registro delle imprese è intervenuta, nelle more dell'instaurazione del presente giudizio, in conseguenza del trasferimento all'estero della sede legale della società. Orbene, come noto, le norme in materia di interruzione del processo sono poste a presidio del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e tutelano la parte che, in conseguenza del verificarsi di un evento che estingue o altera la sua capacità processuale, sia privata della possibilità di agire nel processo. Sussiste, quindi, una necessaria correlazione tra l'interruzione del processo e la perdita della capacità di stare in giudizio. Tale correlazione, nel caso di specie, difetta. E' pur vero che costituisce un approdo ermeneutico pressoché pacifico il principio secondo il quale, alla luce della nuova formulazione dell'art. 2495 c.c., la cancellazione della società dal registro delle imprese produce un effetto estintivo immediato. Nondimeno, il richiamo della norma *de qua* non è dirimente perché essa contempla la cancellazione della società all'esito del procedimento di liquidazione della stessa (come reso evidente dalla lettura del primo comma: "*approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese*") ed alla cancellazione ricollega l'effetto estintivo dell'ente. Quando, però, la cancellazione sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente o per il verificarsi di altra situazione che comunque implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione ma in conseguenza del trasferimento all'estero della sede della medesima società (e, quindi, sull'assunto che questa continui ad esistere ed a svolgere la propria attività imprenditoriale, sia pure in altro Stato), non può ritenersi che l'ente sia estinto né farsi luogo all'applicazione degli artt. 299 e ss. c.p.c.: ciò anche a fronte delle previsioni degli artt. 2437, comma 1, lett. c) e 2473, comma 1, c.c., che, nel riconoscere al socio la

Am

facoltà di recedere dalla società (per azioni ed a responsabilità limitata) in caso di trasferimento all'estero della sede legale, evidentemente presuppongono che essa continui ad esistere.

P.Q.M.

rigetta l'istanza di interruzione, confermando, quale udienza per la discussione delle istanze istruttorie, quella già fissata del 19.11.2013.

Si comunichi.

Treviso, 29 maggio 2013

Il Giudice

Giuseppe
Clerico

IL CASO.it

Dep. 30/5/2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
PENSIVAMENTE